

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**Seconda Sezione Civile**

**R.G. 21/16**

**Il Tribunale**, riunito in camera di consiglio e composto da

- **dott. Antonello Fabbro**           Presidente
- **dott. Caterina Passarelli**       Giudice rel.
- **dott. Elena Rossi**               Giudice

In relazione alla domanda di concordato preventivo presentata ai sensi di cui all'art.161 lf presentata da

**██████████ Veneta spa**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso depositato in data 9/8/16 con il quale ██████████ Veneta spa, con sede in Motta di Livenza, via ██████████, ha presentato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 lf;

tenuto conto che il ricorso è stato presentato dal dott. ██████████, Presidente del CdA legittimamente abilitato sulla base di apposita deliberazione del 29/7/16 rep.76163 notaio Baravelli (doc.4);

rilevato che la società ha rappresentato uno stato di insolvenza ex art.160 lf che trova conferma dagli ultimi bilanci in cui sono evidenziate consistenti e progressive perdite nonché dalla pendenza di istanza di fallimento da parte di un creditore;

tenuto conto che, dalla situazione patrimoniale prodotta sub doc.5, aggiornata al 31/5/16, risulta la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art.1 lf;

rilevato che il piano di concordato è stato elaborato nella prospettiva della prosecuzione dell'attività aziendale, con suddivisione dei creditori in tre classi e prevedendo la ristrutturazione dei costi indiretti in modo da adeguare gli effettivi volumi di attività alla ridotta realtà aziendale nonché prevedendo la liquidazione dell'attivo non strategico oltre ad un apporto da parte della società [REDACTED] Immobiliare srl;

ritenuto di evidenziare quanto segue:

**1) In ordine alla suddivisione dei creditori in 3 classi.**

La ricorrente ha previsto la formazione delle seguenti tre classi:

- Classe 1, corrispondente ai creditori privilegiati costituiti da dipendenti, professionisti, agenti, coltivatori diretti e fornitori artigiani, con previsione di soddisfacimento integrale entro il 30 giugno 2019 oltre agli interessi legali;
- Classe 2, corrispondente ai creditori privilegiati costituiti da Inps depositari, rivalsa Iva ed Erario privilegiato, con previsione di soddisfacimento integrale entro il 30 giugno 2020, oltre agli interessi legali;
- Classe 3, corrispondente ai creditori chirografari con previsione di pagamento nella misura del 20% di quanto risultante alla data del giorno precedente la pubblicazione del Registro delle Imprese del deposito della domanda di concordato entro il 31 dicembre 2021.


Ora, in materia di concordato preventivo, appare corretta la formazione di classi con i creditori privilegiati per i quali, in deroga alla regola generale del pagamento immediato, è previsto il soddisfacimento dilazionato con una moratoria superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (Cass.17461/15; 20388/14; 10112/14), ma non può essere condiviso il criterio utilizzato dalla ricorrente per la quantificazione del voto in quanto non coerente con le norme vigenti.

Infatti, è pur vero che la proposta di pagamento dilazionato dei crediti privilegiati equivale a soddisfazione non integrale degli stessi e deve essere compensata con il diritto di voto, tuttavia, la quantificazione necessaria alla misura del voto non può essere determinata dall'intero importo del credito, come proposto dalla ricorrente, e ciò per contrasto con quanto previsto dall'art. 177 lf, terzo comma, secondo il quale *i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, in sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.*

Tale norma indica chiaramente che l'equiparazione tra privilegiati e chirografari avviene unicamente per la parte di credito sulla quale non opera la prelazione, di talché, come condivisibilmente statuito dalla Suprema Corte, il diritto di voto, nel caso di soddisfacimento integrale ma dilazionato dei crediti privilegiati, deve essere commisurato alla perdita economica conseguente al ritardo (Cass.17461/15).

Questo Collegio è consapevole dell'orientamento richiamato da parte ricorrente secondo cui il diritto di voto va commisurato all'intero credito privilegiato dilazionato sulla base della considerazione che dall'art. 177, comma 2, seconda parte e comma 3, lf non si ricava il principio dell'equivalenza tra ammontare del pregiudizio economico e voto essendo questo espresso dall'intero credito e non dalla parte di questo che non trova soddisfacimento nella proposta, tuttavia, osserva quanto segue:

- la norma 177 lf, terzo comma, testualmente limita il riconoscimento del diritto di voto ai privilegiati per la sola parte residua di credito degradato a chirografo con la conseguenza che il suo carattere eccezionale non consente di estendere l'equiparazione oltre il limite riconosciuto;

- 
- in caso di dilazione, il voto commisurato all'intero credito creerebbe una disparità di trattamento tra la posizione dei creditori privilegiati con soddisfacimento integrale differito, ammessi al voto per l'intero loro credito, rispetto alla posizione dei creditori privilegiati con soddisfacimento parziale, ammessi al voto per la sola parte residua degradata in chirografo;
  - prendere a riferimento l'intero credito privilegiato in caso di dilazione, comporterebbe una ingiustificata alterazione del sistema che attribuisce all'espressione del voto da parte dei creditori privilegiati il significato di rinuncia alla prelazione.

Ne consegue che una coerente applicazione della norma nel caso dei creditori privilegiati dilazionati comporta la necessità di commisurare il voto solo in relazione a quella parte residua di credito per cui non opera la natura privilegiata, ovvero sia a quella utilità derivante dalla differenza tra il beneficio conseguito con il pagamento immediato e quello conseguito con il pagamento dilazionato. Pertanto, i creditori privilegiati dilazionati hanno diritto di voto, e sono per tale aspetto equiparati ai creditori chirografari, nella misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori medesimi conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti (Cass.17461/15; 20388/14; 10112/14).

Per quanto riguarda la determinazione in concreto di tale perdita, secondo la Suprema Corte si tratta di un *accertamento in fatto* che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.f., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori, dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui

agli artt. 54 e 55 l.f. (Cass.17461/15). Sul punto, la relazione ex art.160 **appare** non fornisce elementi per individuare un criterio obiettivo per quantificare la perdita economica dei creditori privilegiati (ed, anzi, appare incongruente con il piano presentato laddove fa riferimento a più classi oltre la 1° e la 2°: v. pag.129 doc.10).

Al riguardo, tenuto conto che la formazione di due classi di privilegiati dilazionati è avvenuta in base al tempo del pagamento in quanto, ferma l'identità della posizione giuridica (si tratta comunque di creditori privilegiati dilazionati), gli interessi economici possono non essere omogenei in relazione al momento del soddisfacimento, va ipotizzato, quale parametro obiettivo per la quantificazione della misura del voto in relazione alla perdita economica, il criterio fondato sulla differenza tra il costo del denaro che il creditore dovrebbe sostenere per la immediata disponibilità della somma a credito, e il tasso d'interesse che verrà corrisposto allo scadere della dilazione.

*Appare necessario, pertanto, assegnare il termine di 15 giorni affinché la ricorrente possa integrare ed, eventualmente, modificare il piano.*

## **2) Sul patrimonio netto nel corso del piano industriale.**

La proposta concordataria si basa su un piano industriale che presuppone la continuità aziendale con previsione di superamento della crisi attuale nell'arco temporale compreso tra il 1/8/16 ed il 31/12/21.

Sul punto, la ricorrente ha evidenziato che il patrimonio netto risulterebbe negativo per tutta la durata del piano se non si dovesse tenere conto:

- della massima PBI degli *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti societari* secondo cui, una volta intervenuta l'omologa del concordato, le sopravvenienze attive determinate dalla riduzione dei crediti

- possono essere utilizzate per abbattere la perdita maturata prima del deposito della domanda di concordato preventivo o per la ricostituzione del capitale sociale;
- dell'eventuale maggior valore di realizzo dei beni sociali, di cui è prevista la vendita per soddisfare i creditori, rispetto a quella contabile;
  - della componente attiva relativa ai flussi di cassa futuri destinati al pagamento dei debiti concordatari pregressi.

*Appare necessario, pertanto, assegnare il termine di 15 giorni affinché la ricorrente possa meglio specificare l'incidenza del concreto apporto migliorativo per ciascuna voce appena evidenziata, sul patrimonio netto evidenziato nel business plan (pag.32 doc.9).*

Tutto ciò premesso, visto l'art. 162 lf,

**asigna**

a **[REDACTED]** Veneta spa termine di 15 giorni per depositare eventuali integrazioni sulla base di quanto sopra segnalato.

Treviso, 13/9/16

Il Giudice-relatore  
*Caterina Passarelli*

Il Presidente  
*Antonello Fabbro*

TRIBUNALE DI TREVISO

15 SET. 2016

Depositato in cancelleria  
IL CANCELLIERE  
*Pierina DALDÀ*